SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 219

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39 e dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 aprile 2003)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/109/CE RELATIVA ALLE INDAGINI STATISTICHE DA EFFETTUARSI PER DETERMINARE IL POTENZIALE DI PRODUZIONE DELLE PIANTAGIONI DI TALUNE SPECIE DI ALBERI DA FRUTTA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento è stato predisposto sulla base della delega concessa al Governo dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, nel rispetto della procedura e secondo i principi e i criteri direttivi di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 2 e 3, e all'articolo 2 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

Il testo è stato coordinato con le amministrazioni proponente e concertanti, presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

In particolare, viene data, attuazione alla direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche che gli Stati membri devono effettuare per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta.

La direttiva prevede che tali indagini debbano essere effettuate ogni cinque anni a partire dal 2002 ed indica le specie di piante da frutto oggetto delle indagini stesse. Gli Stati membri hanno facoltà di scegliere se condurre l'indagine in forma esaustiva o per campione, con campionamento casuale. In quest'ultimo caso vengono fissati i criteri da seguire nonchè per limitare e valutare gli errori di osservazione. I risultati delle indagini devono essere comunicati alla Commissione europea entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indagine, accompagnati dalla segnalazione degli errori di osservazione constatati e degli errori di campionamento, nonché da una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine.

Il decreto legislativo che recepisce la direttiva si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione, precisando che le indagini, svolte nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sono effettuate, ai fini del presente decreto con cadenza quinquennale a partire dall'anno 2002. Per quanto riguarda l'indagine relativa all'anno 2002, già condotta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, vengono indicati, ai fini del rispetto della direttiva, detti riferimenti normativi.

In particolare, con il comma 5 dell'articolo viene stabilito che le indagini saranno condotte per campione, con campionamento casuale, rimandando all'articolo 3 per quanto concerne i criteri da seguire.

L'articolo 2 riprende interamente la disposizione della direttiva, stabilendo che l'organizzazione delle indagini deve consentire che i risultati possano essere presentati combinando in modo differente la varietà frutticola, l'età degli alberi e la superficie piantata.

L'articolo 3 stabilisce i criteri di formazione del campione e i limiti dell'errore di campionamento ammesso.

Con l'articolo 4 viene stabilito il termine del 1° ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indagine entro cui i risultati devono essere comunicati alla Commissione europea. Entro lo stesso termine devono essere comunicati gli errori di osservazione constatati e quelli di campionamento, nonché una relazione metodologica sull'esecuzione dell'indagine.

Sempre in tema di comunicazioni alla Commissione europea, il comma 2 dell'articolo 4 prende in considerazione le informazioni annuali sulle superfici degli alberi da frutto estirpati e delle nuove piantagioni. Come previsto dalla direttiva, viene stabilito che dette informazioni,

qualora siano disponibili, devono essere comunicate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Con l'articolo 5 si precisa che dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Tenuto conto di quanto sopra, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Si osserva infine che il decreto legislativo si inquadra nell'ambito delle competenze attribuite allo Stato dall'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera r), per cui non viene prevista la clausola di cedevolezza della normativa.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/109/CE RELATIVA ALLE INDAGINI STATISTICHE DA EFFETTUARSI PER DETERMINARE IL POTENZIALE DI PRODUZIONE DELLE PIANTAGIONI DI TALUNE SPECIE DI ALBERI DA FRUTTA.

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2001/109/CE;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, e, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 3, e l'articolo 2;

Vista la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta;

Vista la direttiva 76/625/CE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Campo di applicazione

- Nell'ambito del Sistema statistico nazionale, l'indagine statistica riguardante il pote siale di produzione delle piantagioni delle specie di alberi da frutto indicate al comma 2, stal: ita, per l'anno 2002, sulla base del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del do: eto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2001, pubblicato nel Supplemento dinario alla Garzetta Ufficiale 2 gennaio 2002, n.1, è affettuata, si sensi del presente deci to, con cadenza quinquennale a decorrere da detto anno.
- 2. Oggetto dell'indagine di cui al comma 1 sono le seguenti specie:
 - a) mele da tavola;
 - b) pere da tavola;
 - c) pesche;
 - d) albicocche:
 - e) arance:
 - f) limoni:
 - g) agrumi a piccoli frutti.
- 3. Il campo di applicazione dell'indagine di cui al comma I riguarda tutte le aziende on una superficie coltivata ad alberi da frutto a condizione che i frutti prodotti siano interprente o principalmente destinati al mercato.
- 4. L'indagine di cui al comma 1 si estende alle colture pure e alle colture miste, a sia alle coltivazioni di alberi da frutta delle varie specie di cui al comma 2 o di una o più cosse in associazione con altre specie.
- 5. L'indagine di cui al comma 1 è condotta per campione con campionamento casuale si condo i criteri fissati all'articolo 3.

Art. Z Caratteristiche delle indagini

- 1. L' indagine di cui all'articolo 1, comma 1, è organizzata in modo tale che i risultati nossono essere presentati combinando in modo differente le seguenti caratteristiche:
 - a) varietà frutticola: deve essere indicato, per ciascuna specie di frutta per i dine di importanza un numero sufficiente di varietà affinché sia possibile ripre icre in considerazione separatamente, per ciascuna varietà, almeno l'80 per cento della : perficie totale coltivata ad alberi da frutto della specie in causa e, comunque, tutto le vi ietà che rappresentano il 3 per cento o più della superficie complessiva coltivata ad alberi la frutto della specie in questione;
 - b) età degli alberi: viene calcolata a decorrere dal periodo di messa a dimora nel tar eno. La stagione di messa a dimora, che si estende dall'autumno alla primavera, viene oci siderata un unico periodo:
 - c) superficie piantata, numero di alberi e densità di impianto: La densità di impianto può
 assere rilevata direttamente oppure mediante un calcolo effettuato sulla li e della
 superficie coltivata.

Art. 3 Campione ed errori

1. Il campione deve essere rappresentatvo di almeno il 95 per cento della superficie coltivata ad alberi da frutto. Le superfici non coperte dai campionamenti costituiscono oggetto di una stima.

2. Per quanto riguarda i risultati dell'indagine per campione, l'errore di campionamento non deve superare il 3 per cento rispetto al livello di attendibilità del 68 per cento per il

totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

3. Nell'effettuazione dell'indagine sono adottate le misure per limitare e, ove necessario, valutare gli errori di osservazione sull'intera superficie coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

Art.4 Modalità e tempi di trasmissione dei dati

1. I risultati dell'indagine di cui all'articolo 1, non appena disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale, e, comunque, entro l'1 ottobre dell'anno successivo all'anno cui si riferisce l'indagine, sono comunicati alla Commissione europea. Entro lo stesso termine sono, altresì, comunicati, per zone di produzione, gli errori di osservazione constatati e gli errori di campionamento nonché una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine.

2. Per quanto riguarda gli anni non coperti dall'indagine di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alla Commissione europea, entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento, le informazioni annuali di cui dispone o

che sono disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale:

- a) sulle superfici ad alberi da frutto estirpati;
- b) sulle nuove piantagioni di alberi da frutto.

Art.5 Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME Repertorio Atti n 1657 del 13 Morzo 2003

CONFERENZA STATO-REGIONI Seduta del 13 marzo 2003

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto".

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180 che conferisce delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2001/109/CE;

VISTA la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto", predisposto su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali, trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DAGL/3044/10.3.28 del 25 febbraio 2003;

CONSIDERATO che nell'incontro tecnico tenutosi l'11 marzo 2003 i rappresentanti regionali hanno espresso avviso favorevole sui contenuti del predetto schema di decreto, con la richiesta che le informazioni, di cui all'articolo 4, comma 2 dello schema in esame, vengano esaminate dal Comitato di progetto previsto dal 3° Protocollo d'intesa ISTAT-MIPAF-Regioni per le statistiche agricole;

TENUTO CONTO che nel corso della seduta dell'11 marzo 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori all'agricoltura hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, con la richiesta già espressa in sede tecnica ed accolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali;





PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto", di cui in premessa.

IL SEGRETARIO Dott. Riccardo Carpino

Ricch Congo

IL PRESIDENTE Sen. Prof Exploration

Presidenza del Considio dei Minitri usenzones destrucciones de montre escapatione expresionationes estatuanes de secondo compara des N. J. FOGU.

per copia computi. 1 6 Mar. 2000

IL DIRECTHIE DEL SERVIZIO

W